CIRCOLARE N. 12

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ufficio XII

Prot. N. 002629/D
0023690

Roma, 15 marzo 2001

Alle Regioni a statuto ordinario

Ai Tesorieri delle Regioni a statuto ordinario

Alla Banca d'Italia
Amm.ne Centrale – Servizio Rapporti con il Tesoro

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale

Alla Corte dei Conti– Segretariato Generale

Alle Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato

Alle altre Amministrazioni pubbliche

Agli Uffici Centrali di Bilancio e alle Ragionerie Provinciali dello Stato

All'Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Versamenti IRAP e addizionale regionale IRPEF. Conferma delle modalità di versamento, a favore delle Regioni a statuto ordinario, in essere prima del 1°/3/2001.

Con la circolare n. 8 del 13 febbraio 2001 (pubblicata nella G.U. n. 41 del 19/2/2001) sono stati evidenziati gli aspetti applicativi dell'articolo 66 della legge

finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui è disciplinata l'inclusione delle Regioni a statuto ordinario, dal 1° marzo 2001, nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica.

Fra i chiarimenti forniti è stato altresì precisato che le Amministrazioni statali che dispongono pagamenti in favore delle suddette Regioni devono procedere all'accreditamento dei fondi – che in precedenza affluivano ai 3 conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato (conto corrente ordinario, conto corrente sanità e conto corrente disavanzi sanità) – sulle nuove contabilità speciali istituite ai sensi del richiamato art. 66 ed indicate in allegato alla precedente circolare n. 8.

Alcune Amministrazioni pubbliche, statali e non, hanno però ritenuto che il nuovo sistema di Tesoreria Unica per le Regioni a statuto ordinario imponesse l'obbligo di versare anche l'IRAP nelle contabilità speciali intestate alle Regioni.

Al fine di evitare che una siffatta interpretazione possa assumere una più ampia diffusione, con conseguenti implicazioni applicative alquanto complesse, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Per l'IRAP – come peraltro anche per l'addizionale regionale all'IRPEF – il comma 8 dello stesso art. 66 della legge n. 388/2000 conferma la validità delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale Tesoro/Finanze del 24 marzo 1998 (pubblicato nella G.U. n. 71 del 26 marzo 1998) e, quindi, ribadisce che nulla è innovato in merito alle modalità di versamento dei due tributi che restano, pertanto, quelle stabilite dal suddetto decreto interministeriale e successive integrazioni.

E' infatti da rilevare che l'innovazione introdotta dal comma 8 dell'art. 66 riguarda esclusivamente il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, in particolare, riguarda le modalità di accreditamento a favore delle singole Regioni a statuto ordinario dei gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF confluiti negli appositi conti correnti tuttora aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati alle singole Regioni.

Anche nella precedente circolare n. 8 era già chiarito, sia nel testo che in calce all'allegato, che dal 1° marzo 2001 dovevano affluire nelle nuove contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione i soli pagamenti che le Amministrazioni effettuavano a favore

delle Regioni con accreditamento ad uno dei 3 conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato (conto ordinario, conto sanità e conto disavanzi sanità).

L'accreditamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF alle Regioni a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato trova d'altra parte ragion d'essere nel meccanismo di finanziamento del settore sanitario che, essendo essenzialmente basato sulle anticipazioni corrisposte dalla Tesoreria statale, prevede la possibilità per questo stesso Dipartimento di recuperare le anticipazioni in sede di accreditamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del D.M. 21 febbraio 2001 (pubblicato nella G.U. 54 del 6/3/2001) con il quale sono state disciplinate le modalità di concessione e di recupero di dette anticipazioni.

Conclusivamente, e tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 34, comma 3, della legge n. 388/2000, si precisa che:

1) le Amministrazioni pubbliche devono continuare a versare l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF secondo le modalità seguite prima del 1° marzo 2001;
2) gli Enti pubblici inclusi nelle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica devono, in particolare, disporre il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo quanto indicato , rispettivamente, ai punti A2 e B2 della circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 di questo Dipartimento pubblicata nella G.U. n. 38 del 15/2/2001 e, cioè, con operazioni di trasferimento fondi all'interno della Tesoreria statale. Si soggiunge che gli Enti suddetti possono comunque continuare ad utilizzare il mod. F24 per versare l'addizionale ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra eventuali crediti vantati e ritenute da versare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze con circolare n. 20/E del 5 marzo 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In considerazione di quanto sopra, gli Uffici che avessero erroneamente proceduto ad accreditare l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF nelle contabilità speciali indicate nella richiamata circolare n. 8 sono invitati a segnalare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, Ufficio XII (Via XX

settembre n. 97 – 00187 ROMA) gli importi versati a ciascuna Regione e le date di versamento con separata indicazione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Gli elementi richiesti sono necessari, non solo per quantificare con certezza le componenti del finanziamento della spesa sanitaria, ma per scongiurare in particolare che possa darsi luogo, attraverso anticipazioni della Tesoreria statale non recuperabili, ad un duplice finanziamento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO